Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 gennaio 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale.*

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 30 gennaio 1980** per evitare l'interruzione della spedizione della *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 gennaio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393 "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(663)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **710.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Ente morale attività sociali educative », in Genova, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 710. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione « Ente morale attività sociali educative », in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'« Opera centro italiano femminile - O.C.I.F. - Società a responsabilità limitata », in Genova, con atto pubblico 31 dicembre 1973, n. 27010/1513 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Figari, notaio in Genova, consistente in appezzamenti di terreno siti in comune di Cesana Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1979
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **711.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso ad acquistare alcuni immobili.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso, viene autorizzata ad acquistare, in via sanatoria, al prezzo di L. 54.970.000 e di L. 12.500.000 gli immobili rappresentati da una porzione del fabbricato, sito in Campobasso, piazza della Vittoria e via Milano, di proprietà dell'impresa Falcione Pasquale, censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, foglio 126, n. 41, sub 6-45-46-47-41, come da atti di compravendita, del 12 giugno 1958, n. 4252 di repertorio e del 7 febbraio 1959, n. 8202 di repertorio a rogito notaio Antonio Rossi, da adibire a sede e poliambulatorio dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **712.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna ad acquistare un immobile.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ravenna, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 11.300.000, un immobile rappresentato da un appartamento sito al secondo piano dello stabile sito in Ravenna, via Maroncelli, 4, di proprietà dei signori De Lorenzi Maria Antonietta, Ugo Gianni e Donati Alfeo, censito in catasto al foglio 76, mappa 485, sub 18, come da atto di compravendita del 22 ottobre 1964, n. 24294 di repertorio, a rogito notaio Paolo De Lorenzi, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **713.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Campobasso ad acquistare un immobile.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Campobasso, viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 31.395.000 più L. 10.400.000 la porzione d'immobile rappresentata dall'intero primo piano dell'edificio sito in Campobasso, via Duca d'Aosta, 30/E, di proprietà del sig. Gallina Lindo, censita al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 122, n. 225, sub 13-55, come da atti di compravendita del 23 settembre 1969, n. 54869 di repertorio e del 4 marzo 1970, n. 57686 di repertorio, a rogito notaio Silvestro Delli Veneri, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 88

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Autorizzazione all'esercizio, nel territorio della Repubblica italiana, delle assicurazioni nel ramo vita, della riassicurazione nello stesso ramo e delle operazioni di capitalizzazione, nonchè di approvazione di tariffe e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. L'Italica vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, espresso nella seduta dell'8 maggio 1979;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. L'Italica vita, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonché le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa 1 - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 1 n - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa XII a - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa III ad - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III nd - relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III ad/m - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III nd/m - relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III ead/m - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo non limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per collettive o da abbinare ad altre tariffe, escluse le temporanee;

tariffa III a - 10% - relativa all'assicuraizone temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III ar - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa III a - 5 - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III/ae - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III/ue - relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III ae - 10% - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale crescente del 10% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa XXXIII - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

tariffa XII n - relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa XXXVI - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa XIII - relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a quell'epoca;

tariffa III a - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III n - relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III a2 - relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III n2 - relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III c - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa XII/U coll. - relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa XII/A coll. - relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale o permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa XX coll. - relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

tariffa II index - relativa all'assicurazione, a premio annuo limitato, di una rendita vitalizia, da pagarsi in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato dall'epoca del sinistro, e all'assicurazione di ulteriori coperture legate alla morte dell'assicurato ed alla morte della beneficiaria;

tariffa Ji - relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

tariffa AIL/60 - per garantire in caso di risoluzione del rapporto di impiego, per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi di particolare importanza;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3% all'anno;

tariffa VII (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita immediata pagabile finché è in vita l'assicurato;

tariffa VII 2t - relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

tariffa VII 2t/r - relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa VIII (M-F) - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa VIII c (M-F) - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa VIII u - relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa VIII cu - relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa IX compl. - relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa XXXIII b - relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa XXXV ib - relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale o permanente, l'esonero dal pagamento dei premi;

tariffa VII index (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

tariffa VII 2t index - relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa VII a.t.c. index (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa I index - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa XII index - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa VIII index - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa VIII c index - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa VIII c cost index - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

tariffa III ur - relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa I u2 - relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa I 2 - relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, da pagarsi fin quando entrambe le teste siano viventi, di un capitale pagabile al primo decesso;

tariffa XII a2 - relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa XII u2 - relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

tariffa Id - relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa VIII cu index - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una assicurazione a vita intera;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in un'assicurazione a vita intera su due teste;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi, in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi, in caso di invalidità totale e permanente e la corresponsione di una rendita;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione a vita intera, a premio annuo, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista a premio annuo, con adeguamento del capitale secondo un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate alla scadenza di ogni periodo triennale;

condizioni generali di polizza.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(189)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Attribuzione alla regione Puglia dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul piano finanziario d'intervento;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge n. 412/75 il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281 del 1970, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c)* dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 482/78, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con la quale viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto le spese per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto e il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado ecc., e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80, di opere di edilizia scolastica, e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982;

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75 il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalla regione si provvede all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Considerato che una quota dei finanziamenti, non inferiore al 15% deve essere accantonata dalle regioni per far fronte alle eventuali variazioni di programmi nonché alle occorrenti integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazioni dei lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisione dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge n. 412/75;

Vista la nota del 30 agosto 1979, prot. n. 1699/div. XVI del Ministero della pubblica istruzione, con cui viene confermato il raggiungimento dell'intesa con la regione Puglia sul programma di opere di edilizia scolastica 1978-80, come previsto dal quarto comma dell'art. 3 della citata legge n. 412/75;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Puglia in data 29 luglio 1977, n. 5324, con la quale è stato approvato il programma di intervento per il secondo triennio 1978-80 per « nuove aule »;

Vista la delibera della giunta regionale della Puglia del 16 giugno 1978, n. 3544, con la quale sono stati approvati gli interventi integrativi relativamente al citato secondo programma triennale 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 15 dicembre 1978;

Vista la delibera della giunta regionale della Puglia del 16 giugno 1978, n. 3643, con cui si dispone un finanziamento integrativo rispetto alla delibera n. 3544 del 16 giugno 1978 citata, della quale ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 30 gennaio 1979;

Vista la deliberazione dell'anzidetta giunta regionale del 26 luglio 1978, n. 5262, con la quale è stata disposta una integrazione al programma del secondo triennio riguardo ai licei artistici in conformità della richiesta del Ministero della pubblica istruzione, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 30 gennaio 1979;

Vista la deliberazione della anzidetta giunta regionale del 17 novembre 1978, n. 7029, con la quale sono stati approvati gli interventi combinati per il secondo programma triennale 1978-80, di cui ha consentito l'ulteriore corso la commissione di controllo sull'amministrazione regionale nella seduta del 9 gennaio 1979;

Visto il programma complessivo di opere di edilizia scolastica relativo al secondo triennio 1978-80, allegato alle predette deliberazioni della giunta regionale della Puglia;

Considerato che occorre procedere all'attribuzione alla regione Puglia dei fondi di edilizia scolastica per il secondo triennio 1978-80;

Decreta:

Alla regione Puglia sono attribuiti i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80, per un ammontare complessivo di L. 118.290.150.000 articolati per anni finanziari come segue:

Anni	Somme (in lire)
1978	8.449.296.000
1979	33.797.186.000
1980	39.430.050.000
1981	33.797.186.000
1982	2.816.432.000

Con successivi decreti ministeriali si provvederà ad impegnare le somme sopraindicate.

La relativa spesa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1978, in conto residui di stanziamento, e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

p. *Il Ministro della pubblica istruzione*
DRAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 38

(191)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. C. Sansoni editore - Nuova S.p.a., in Firenze, già Nuova società editoriale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Nuova società editoriale di Firenze ora « G. C. Sansoni editore - Nuova S.p.a. », con effetto dal 26 aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1977, 3 ottobre 1977, 11 marzo 1978 e 20 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G. C. Sansoni editore - Nuova S.p.a. di Firenze, già Nuova società editoriale, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(421)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.F.A. farmaceutici, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. C.I.F.A. farmaceutici di Torino con effetto dal 1° settembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978 e 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.F.A. farmaceutici di Torino, è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(420)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Assegnazione al comune di Oristano di un segretario generale di classe 1ª/B.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Oristano in data 11 agosto 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Oristano è capoluogo di provincia e pertanto sede di importanti uffici pubblici;

che nell'ambito del territorio comunale hanno sede numerose industrie ed è altresì rimarchevole l'attività commerciale ed artigiana per l'alto livello occupazionale raggiunto;

che la situazione finanziaria del comune risulta caratterizzata da un movimento di bilancio di assoluto rilievo con rapporto pro-capite superiore alla media dei comuni della stessa classe;

Considerato che il comune di Oristano si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Oristano un segretario comunale generale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto di Oristano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(193)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da concedersi da parte della Cassartigiana e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 29 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 51, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane è stato determinato nella misura del 13 per cento;

Ritenuto che, a seguito dei mutati costi di provvista sostenuti dagli istituti e aziende di credito abilitati ad operare nel settore, si rende necessario modificare il predetto tasso base;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura del 15,60 per cento.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni stipulate dagli istituti primari successivamente alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 190

(561)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 24 febbraio 1979, 30 giugno 1979 e 17 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 maggio 1978 all'11 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica del Tirso, stabilimento di Bolotana (Nuoro), è prolungata al 7 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(418)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c., in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1979 e 28 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(415)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Cava di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 settembre 1978 al 10 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava di Salerno, è prolungata al 9 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(419)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edil progress F.P. S.r.l., in Anagni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Edil progress F.P. S.r.l. di Anagni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edil progress F.P. S.r.l. di Anagni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(414)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978, 20 luglio 1978, 19 ottobre 1978, 20 ottobre 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 12 aprile 1979 e 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano e stabilimento a Varedo (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(417)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio 1978, 10 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 29 giugno 1978, 10 ottobre 1978, 20 novembre 1978, 21 novembre 1978, 23 marzo 1979 e 2 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(422)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 11 maggio 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(416)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Decorrenza della fusione e approvazione del nuovo statuto della « Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini », in Campobasso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, concernente disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di casse di risparmio e di monti di credito su pegno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979 ha espresso parere favorevole in ordine alle modalità della fusione deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio molisana, con

sede in Campobasso e del Monte di credito su pegno Orsini di 1ª categoria, con sede in Benevento, nonchè sulle connesse nuove norme statutarie;

Visto il decreto del presidente della Repubblica in data 15 settembre 1979, n. 615, con il quale è stata disposta la fusione della predetta Cassa di risparmio molisana e del citato Monte di credito su pegno « Orsini », nella « Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini », con sede in Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

La fusione tra la Cassa di risparmio molisana e il Monte di credito su pegno Orsini di 1ª categoria — disposta con il decreto del Presidente della Repubblica richiamato in premessa secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979 — avrà effetto alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della « Cassa di risparmio Molisana - Monte Orsini », con sede in Campobasso — ente risultante dalla fusione di cui al precedente art. 1 — in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

STATUTO DELLA « CASSA DI RISPARMIO MOLISANA - MONTE ORSINI », IN CAMPOBASSO

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini, istituto interregionale, con sede legale in Campobasso, è la continuazione:

della Cassa di risparmio molisana, istituita con decreto del Ministro del tesoro il 5 luglio 1963, e

del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento fondato nell'anno 1964 dall'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, poi Papa Benedetto XIII,

e fuse insieme in forza del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 615, delle quali ha assunto tutti i rapporti attivi e passivi.

La Cassa di risparmio molisana - Monte Orsini (che di seguito sarà denominata Cassa) fa parte della Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 56.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinaria;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) i comitati di sede;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri sono nominati:

a) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Benevento;
b) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Campobasso;
c) uno dall'amministrazione provinciale di Benevento;
d) uno dall'amministrazione provinciale di Campobasso;
e) uno dal comune di Benevento;
f) uno dal comune di Campobasso;
g) uno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
h) due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

I consiglieri di cui alle lettere *g*) e *h*) debbono essere scelti tra i residenti nel Molise da almeno cinque anni.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provvede entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;
2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e, ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero sette componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue:

numero quattro alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altra causa, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, dei comitati di sede e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza.

Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri consiglieri la misura della medaglia di presenza sara stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonché dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie di dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, dei comitati di sede, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali e permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste all'art. 14, dei comitati di sede con le modalità di cui all'art. 18, nonché dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 42 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi della Cassa; nonché su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla misura delle medaglie di presenza da corrispondere ai componenti il consiglio, il comitato, i comitati di sede e le commissioni, nonché sulla misura della retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art 9 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente ed al vice presidente;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e sulla chiusura delle dipendenze della Cassa, ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla classificazione;

14) sull'assuzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 3.000.000 (lire tremilioni) o durata superiore a quella prevista dalle leggi vigenti;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo della competenza pretoria;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000 (lire cinquemilioni);

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 22 il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categiore di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 10, quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato e quelle di che all'art. 18 relative alla costituzione dei comitati di sede, con il voto favorevole dei due terzi, determinato con arrotondamento all'unità superiore in caso di quoziente non intero, dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato e rieletto nel triennio successivo.

Titolo III

COMITATO

Art. 14.

I comitato per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi, determinato con arrotondamento all'unità superiore in caso di quoziente non intero, dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio e dal direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente, il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo IV

PRESIDENTE

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato, i comitati di sede e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Titolo V

COMITATI DI SEDE

Art. 18.

Presso ciascuna sede funziona un comitato di sede composto da cinque membri e precisamente:

dal presidente della Cassa di risparmio o da altro consigliere designato annualmente dal consiglio, su proposta del presidente, in caso di sua assenza o impedimento;

da tre consiglieri nominati annualmente dal consiglio con le modalità di cui all'art. 12;

dal direttore generale, o da chi lo sostituisce a « termini del successivo art. 24 ».

Alle riunioni dei comitati di sede partecipa il direttore della sede con funzioni consultive.

Art. 19.

Le competenze dei comitati di sede riguardano materie rientranti nella gestione ordinaria entro i limiti e secondo i termini fissati dal consiglio di amministrazione.

Art. 20.

I comitati di sede si adunano, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni relative ad operazioni di credito sono immediatamente esecutive se prese a voti unanimi; le deliberazioni prese a maggioranza devono essere sottoposte al comitato o al consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonché delle norme contenute negli articoli 2403, 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane tra i residenti, da almeno cinque anni, in provincia di Benevento e due dalla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi e del Molise tra i residenti, da almeno cinque anni, nel Molise.

I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato e dei comitati di sede.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo VII
DIRETTORE GENERALE

Art. 22.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato e dei comitati di sede, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia da vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi, dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 23.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 24.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un dirigente o, in mancanza, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo VIII
PERSONALE

Art. 25.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 26.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purché siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, per l'acquisto, per l'ampliamento o per il miglioramento nella zona di competenza della Cassa, di abitazione per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi d'importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo IX
FILIALI

Art. 27.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Titolo X
OPERAZIONI PASSIVE

Art. 28.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali di libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 29.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 30.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine all'identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che l'opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta del curatore.

Art. 31.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 32.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopo di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 33.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con la osservanza delle norme vigenti in materia.

Art 34.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 35.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 36.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi e con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 37.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art 28.

Art. 38.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 39.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 40.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 41.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 42, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonché effettuare riporti passivi.

Titolo XI

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 42.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonché di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari: a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di cessioni di annualità o di altri crediti certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato e le regioni e/o di delegazioni su tributi e cespiti delegabili per legge, e/o contro garanzia dello Stato o delle regioni qualora tale forma di intervento sia espressamente prevista da una legge nazionale o regionale; a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; a enti ospedalieri, con garanzia di delegazioni sui proventi di rette ospedaliere, delegabili per legge;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purché si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purché i rischi relativi siano interamente coperti dalla garanzia di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli, che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni, loro consorzi ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti, e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 in merito ai limiti di fido, nonché dell'art. 51, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione ed esportazione secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 43.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art 42 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 44.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 45.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 42 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 42 non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 42.

Art 46.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore, di regola, a sei mesi né eccedere comunque i dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione. Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenze fino a cinque anni Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 47.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 42 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti sommato all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 48.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni, ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno la durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad esse relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 49.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 42 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42 debbono essere rimborsati a rate di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 42 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 42 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 50.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 42 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 51.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 4% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante apertura di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art 42 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazione ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 42, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Infine, l'ammontare complessivo dei prestiti pluriennali, turistici e dell'artigianato di cui alla lettera *i*) dell'art. 42 deve essere cumulato con quello delle operazioni ipotecarie, dei mutui chirografari e dei crediti contro ipoteca mobiliare per essere contenuto nei massimali di che alle precedenti lettere *a*), *b*) ed *e*), secondo le specie delle garanzie che assistono i prestiti stessi.

Art 52.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo XII

OPERAZIONI VARIE

Art 53.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi ed oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli e accettazioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 43 e 44 sui limiti di fido previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere), aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e di fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'articolo 42 ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambio e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 54.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè servizi di cassa o tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 55.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

Titolo XIII

BILANCIO

Art. 56.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo, approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 57.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Titolo XIV

NORMA TRANSITORIA

Art 58.

In deroga all'art. 6, sesto comma, del presente statuto e limitatamente alla nomina dei primi consiglieri, la nomina stessa è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente qualora questo non vi abbia provveduto entro un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione del presente statuto.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(440)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica, della porcellana e del vetro », che avrà luogo a Vicenza dal 9 al 12 febbraio 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: CIAMPAGLIA

(240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 60/1979
Modifiche del sovrapprezzo termico

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 34/1974 del 6 luglio 1974, istitutivo del sovrapprezzo termico;

Visti i provvedimenti numeri 25/1975 del 7 agosto 1975, 31/1976 del 22 ottobre 1976, 33/1976 del 29 ottobre 1976, 9/1977 del 16 febbraio 1977, 30/1978 del 4 agosto 1978 e 35/1979 del 14 settembre 1979 recanti modifiche del sovrapprezzo termico;

Considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento n 25/1975 sono state emanate in via provvisoria e con riserva di modifica delle stesse in relazione ai risultati della loro applicazione;

Considerato che l'intera materia relativa alle tariffe e sovrapprezzi per le forniture di energia elettrica verrà riconsiderata nel corso del 1° semestre dell'anno 1980, con un apposito provvedimento di ristrutturazione tariffaria.

Ritenuto che, in conformità a quanto previsto dal punto 1) secondo capoverso del provvedimento n. 25/1975 ed in relazione anche alle decisioni del TAR del Lazio n. 412/1977 e del Consiglio di Stato n. 506/1978, si rende necessario integrare le disposizioni del provvedimento n 25/1975 allo scopo di correggere le distorsioni che si sono verificate nei cicli di produzione aventi alte utilizzazioni di energia elettrica, come definite al punto 2), lettera *a*), dello stesso provvedimento;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica ed integrazione di quanto stabilito dal provvedimento n. 25/1975 e successivi, e con le decorrenze di cui al punto 1) primo capoverso del presente provvedimento, entrano in vigore, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni per la disciplina del sovrapprezzo termico:

1) L'aliquota del sovrapprezzo termico per le forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano la condizione di cui al punto 2), lettera *a*), del provvedimento n. 25/1975 è fissata nelle seguenti misure a decorrere dalle date, come appresso indicate, di entrata in vigore dei provvedimenti numeri 25/1975, 31/1976, 33/1976, 9/1977, 30/1978 e 35/1979:

dal 12 agosto 1975	L.	4,40
dal 25 ottobre 1976	»	8,25
dal 2 novembre 1976	»	9,40
dal 18 febbraio 1977	»	10,75
dal 12 agosto 1978	»	8,20
dal 25 settembre 1979	»	14,20

2) Restano ferme le aliquote di sovrapprezzo previste per le forniture utilizzate nei processi produttivi che presentano entrambe le condizioni di cui al punto 2) del provvedimento n. 25/1975.

3) Per poter fruire dell'applicazione delle aliquote di cui al presente provvedimento, punto 1) con le decorrenze ivi indicate, gli utenti interessati devono inoltrare, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e per conoscenza alla impresa fornitrice. Nella domanda dovranno essere indicati, ove l'utente non vi abbia già provveduto, la potenza massima assorbita, la potenza impegnata ed il consumo di energia elettrica destinato al processo produttivo.

Gli elementi di cui sopra devono essere forniti con riferimento a ciascun ciclo annuale di fornitura; per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento n. 25/1975 e l'inizio del ciclo di fornitura immediatamente successivo il numero di kWh (7000) indicato al punto 2), lettera *a*), dello stesso provvedimento si intende ridotto in proporzione alla durata del periodo stesso.

Per le domande inoltrate successivamente al termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'aliquota ridotta si applica con la decorrenza e sotto l'osservanza delle modalità indicate al punto 3), secondo capoverso, del provvedimento n. 25/1975.

A tal fine gli elementi che l'utente è tenuto ad indicare a norma del precedente primo capoverso devono essere forniti con riferimento al semestre immediatamente anteriore alla data di inoltro della domanda.

La disposizione, di cui al capoverso precedente si osserva anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto al punto 3), primo e secondo capoverso, del provvedimento n. 25/1975.

4) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti n. 25/1975 e successivi emanati per la disciplina del sovrapprezzo termico.

5) Le norme del presente provvedimento vengono stabilite in via provvisoria e saranno modificate o sostituite, unitamente a quelle contenute nel provvedimento n. 25/1975, dalle disposizioni che saranno successivamente emanate per definire il trattamento, agli effetti tariffari e del sovrapprezzo termico, delle forniture di energia elettrica ad altissima utilizzazione.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

(630)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cormons.

Con decreto interministeriale 22 novembre 1979, n. 718, è stato rettificato il decreto interministeriale 20 settembre 1974, n. 632, relativo al passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno facente parte del « Campo sportivo militare » sito in Cormos (Gorizia), distinta nel catasto del comune di Brazzano con la particella fondiaria n. 443/4b, della P.T. n. 487, erroneamente indicata nel precedente decreto con la particella fondiaria numero 434/4b.

(198)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Firenze:

« 313-FI »: De Conte Osvaldo, in Firenze;
« 606-FI »: Andorlini Franco, in Firenze.

Provincia di Milano:

« 423-MI »: Tesa Luigi, in Milano;
« 795-MI »: Busi & Ghirardelli S.r.l., in Milano;
« 1002-MI »: Balducci & Sandri, in Milano.

Provincia di Padova:

« 47-PD »: Minozzi Renzo, in Albignasego;
« 126-PD »: Leorin Daniela, in Padova.

Provincia di Trieste:

« 42-TS »: Padoan Roberto, in Trieste.

(199)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	805,30	805,30	805,22	805,30	—	804,80	805,20	805,30	805,30	805,30
Dollaro canadese	693,85	693,85	693,75	693,85	—	692,82	693,50	693,85	693,85	693,85
Marco germanico	466,40	466,40	466 —	466,40	—	467 —	46 ,26	466,40	466,40	466,40
Fiorino olandese	423,01	423,01	423,15	423,01	—	423,50	423,05	423,01	423,01	423 —
Franco belga	28,72	28,72	28,75	28,72	—	28,65	28,707	28,72	28,72	28,75
Franco francese	199,13	199,13	199,60	199,13	—	199,20	199,12	199,13	199,13	199,15
Lira sterlina	1846,10	1846,10	1843 —	1846,10	—	1822,15	1846 —	1846,10	1846,10	1846,10
Lira irlandese	1727,75	1727,75	1728 —	1727,75	—	—	1727 —	1727,75	1727,75	—
Corona danese	149,30	149,30	149,45	149,30	—	149,50	149,30	149,30	149,30	149,30
Corona norvegese	163,90	163,90	163,88	163,90	—	164,70	163,90	163,90	163,90	163,90
Corona svedese	194,32	194,32	193,90	194,32	—	194,50	194,22	194,32	194,32	194,35
Franco svizzero	504,30	504,30	504 —	504,30	—	508,55	504,55	504,30	504,30	504,30
Scellino austriaco	64,937	64,937	64,95	64,937	—	65,10	64,96	64,937	64,937	65 —
Escudo portoghese	16,21	16,21	16,18	16,21	—	16,25	16,17	16,21	16,21	16,20
Peseta spagnola	12,195	12,195	12,21	12,195	—	12,20	12,20	12,195	12,195	12,19
Yen giapponese	3,351	3,351	3,3625	3,351	—	3,40	3,35	3,351	3,351	3,35

Media dei titoli del 21 gennaio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,025
» 5,50 % » » 1968-83	84,625
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,850
» 6 % » » 1971-86	76,325
» 6 % » » 1972-87	75,900
» 9 % » » 1975-90	78,525
» 9 % » » 1976-91	80,100
» 10 % » » 1977-92	84,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1 -3-1978/80	99,650
» » » » 1- 6-1978/70	99,250
» » » » 1- 8-1978/80	99,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,025
» » » » 1- 3-1979/81	98,800
» » » » 1- 7-1979/81	97,275
» » » » 1- 5-1979/82	98,300
» » » » 1- 7-1979/82	96,900
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,725
» » » 12 % 1- 4-1982	96,825
» » » 12 % 1-10-1983	95,475
» » » 12 % 1- 1-1984	95,575
» » » 12 % 1- 4-1984	95,625
» » » 12 % 1-10-1987	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	805,25
Dollaro canadese	693,675
Marco germanico	466,33
Fiorino olandese	423,03
Franco belga	28,713
Franco francese	199,125
Lira sterlina	1846,05
Lira irlandese	1727,375
Corona danese	149,30
Corona norvegese	163,90
Corona svedese	194,27
Franco svizzero	504,425
Scellino austriaco	64,966
Escudo portoghese	16,19
Peseta spagnola	12,197
Yen giapponese	3,35

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a centocinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione delle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, relativo alle norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma di esame per l'ammissione alla carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 e 10 novembre 1977, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti stabilite dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende necessario stabilire, con successivo provvedimento, i giorni, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centocinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Regione			Regione		
Piemonte .	posti n.	12	Toscana .	posti n.	13
Liguria .	»	10	Marche .	»	9
Lombardia	»	32	Umbria .	»	2
Veneto .	»	17	Lazio .	»	15
Friuli-Venezia Giulia	»	9	Abruzzo	»	7
Provincia autonoma di Trento .	»	1	Molise	»	1
			Basilicata	»	2
Emilia-Romagna .	»	16	Sardegna	»	6

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 649.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) Il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica o diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzata all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, devono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza o preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 11.

La data, l'ora, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 3 *giugno* 1980.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati segretari in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1979
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 366

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di . . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinquantadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nella nomina . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore sanitario in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione al testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 288 e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile, con la quale è stato istituito il servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella *A;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1975 con cui, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, vengono determinati i programmi di esame dei concorsi di ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera direttiva del servizio sanitario della protezione civile e servizi antincendi;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1979, concernente l'autorizzazione a bandire concorsi per il numero dei posti stabiliti da questa amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di ispettore sanitario in prova, della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia, conseguita in una università della Repubblica, con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta morale e civile;

f) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla direzione le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla direzione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico); l'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

h) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dai sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte prima, titolo I, capo II, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base all'allegato programma.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'interno, nuovo salone delle conferenze, nei giorni 10 *e* 11 *marzo* 1980 *con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati al primo comma del presente articolo.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, verrà comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti di cui all'allegato *A*, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché il possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e., ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente decreto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Nel suddetto certificato (come nella dichiarazione di cui al comma seguente) dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende;

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *g*), del precedente art. 14 debbono essere di data non anteriore di tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) del ricordato art. 14.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*), e *h*) del precedente un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 16.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori sanitari in prova nel ruolo della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 18.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi, è stato incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 2 Interno, foglio n. 171

PROGRAMMA D'ESAME

1) Patologia speciale medica;
2) Patologia speciale chirurgica;
3) Semeiotica e clinica medica;
4) Semeiotica e clinica chirurgica;
5) Igiene;
6) Elementi di medicina legale e delle assicurazioni;
7) Legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La prima prova scritta verte sull'argomento di cui al n. 1).
La seconda prova scritta verte sull'argomento di cui al n. 2).
Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel programma.

Fac-simile di domanda

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore sanitario in prova della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (solo per coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età);

è cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perché . . . .;

è inscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .; ovvero non è inscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

non ha riportato condanne penali ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . . . .;

è in possesso della laurea in medicina e chirurgia, conseguita presso l'Università degli studi di . . . . . . nell'anno accademico . . . .;

è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

per quanto riguarda gli obblighi di leva, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato tale servizio per i seguenti motivi . . . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . . . .

Roma, ...

Firma . . . .
(la firma deve essere autenticata)

ALLEGATO *A*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA NELLA NOMINA E ALLA ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici suddetti, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dagli articoli 10 e 14 a quanto segue:

1) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, nonché i mutilati e gli invalidi della sedicente repubblica sociale italiana, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui sono indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonché la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonché l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui al-

l'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonché la natura della minorazione fisica del concorrente e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

2) orfani:

a) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azione singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o diventato inabile prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) vedove non rimaritate dei caduti:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera a) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato in godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi: i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie dei profughi e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare la loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri, dalla Rhodesia e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi per lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) cittadini deportati o internati: i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 1), lettera a), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

7) madri e sorelle dei caduti: le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b), e c), della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

8) decorati e feriti in combattimento: gli insigniti di medaglia al valor militare, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.: coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zone d'intervento militare dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

10) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

11) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non posteriore a quella indicata nell'art. 14 del bando;

12) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non posteriore a quella indicata nel citato art. 14;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non posteriore a quella di cui al ripetuto art. 14 rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato; nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizo per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

(482)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

Le prove scritte del concorso, per esami, a settanta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, indetto con decreto ministeriale 8 maggio 1979, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, sito in piazzale Kennedy - Roma-Eur, nei giorni 23 e 24 aprile 1980, alle ore 8.

(643)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a centoquaranta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana.

Le prove scritte del concorso, per esami, a centoquaranta posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, indetto con decreto ministeriale 2 maggio 1979, avranno luogo in Roma, presso il palazzo dei congressi, sito in piazzale Kennedy - Roma-Eur, nei giorni 21 e 22 aprile 1980, alle ore 8.

(642)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventidue posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 380, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 9 ottobre 1979, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

A) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia di cui alla lettera* a) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 14 ottobre 1980;
seconda prova scritta: 15 ottobre 1980;
terza prova scritta: 16 ottobre 1980;
prova pratica: 8 aprile 1981.

B) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di chimica del farmaco di cui alla lettera* b) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 20 ottobre 1980;
seconda prova scritta: 21 ottobre 1980;
terza prova scritta: 22 ottobre 1980;
prova pratica: 10 aprile 1981.

C) *Pr i tre posti messi a concorso per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica di cui alla lettera* c) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 23 ottobre 1980;
seconda prova scritta: 24 ottobre 1980;
terza prova scritta: 25 ottobre 1980;
prova pratica: 15 aprile 1981.

D) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di epidemiologia e biostatistica di cui alla lettera* d) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 27 ottobre 1980;
seconda prova scritta: 28 ottobre 1980;
terza prova scritta: 29 ottobre 1980;
prova pratica: 17 aprile 1981.

E) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di farmacologia di cui alla lettera* e) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 3 novembre 1980;
seconda prova scritta: 4 novembre 1980;
terza prova scritta: 5 novembre 1980;
prova pratica: 22 aprile 1981.

F) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di igiene del lavoro di cui alla lettera* f) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 6 novembre 1980;
seconda prova scritta: 7 novembre 1980;
terza prova scritta: 8 novembre 1980;
prova pratica: 24 aprile 1981.

G) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di igiene del territorio di cui alla lettera* g) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 10 novembre 1980;
seconda prova scritta: 11 novembre 1980;
terza prova scritta: 12 novembre 1980;
prova pratica: 28 aprile 1981.

H) *Per i tre posti messi a concorso per il laboratorio di malattie batteriche e virali di cui alla lettera* h) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 13 novembre 1980;
seconda prova scritta: 14 novembre 1980;
terza prova scritta: 15 novembre 1980;
prova pratica: 30 aprile 1981.

I) *Per i due posti messi a concorso per il laboratorio di parassitologia di cui alla lettera* i) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 17 novembre 1980;
seconda prova scritta: 18 novembre 1980;
terza prova scritta: 19 novembre 1980;
prova pratica: 6 maggio 1981.

L) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di parassitologia di cui alla lettera* l) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 20 novembre 1980;
seconda prova scritta: 21 novembre 1980;
terza prova scritta: 22 novembre 1980;
prova pratica: 8 maggio 1981.

M) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di radiazioni di cui alla lettera* m) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 24 novembre 1980;
seconda prova scritta: 25 novembre 1980;
terza prova scritta: 26 novembre 1980;
prova pratica: 13 maggio 1981.

N) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio delle radiazioni di cui alla lettera* n) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 27 novembre 1980;
seconda prova scritta: 28 novembre 1980;
terza prova scritta: 29 novembre 1980;
prova pratica: 15 maggio 1981.

O) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di tecnologie biomediche di cui alla lettera* o) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 1° dicembre 1980;
seconda prova scritta: 2 dicembre 1980;
terza prova scritta: 3 dicembre 1980;
prova pratica: 20 maggio 1981.

P) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di veterinaria di cui alla lettera* p) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 4 dicembre 1980;
seconda prova scritta: 5 dicembre 1980;
terza prova scritta: 6 dicembre 1980;
prova pratica: 22 maggio 1981.

Q) *Per il posto messo a concorso per il servizio biologico di cui alla lettera* q) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 10 dicembre 1980;
seconda prova scritta: 11 dicembre 1980;
terza prova scritta: 12 dicembre 1980;
prova pratica: 27 maggio 1981.

R) *Per il posto messo a concorso per il servizio stabulario di cui alla lettera* r) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 15 dicembre 1980;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1980;
terza prova scritta: 17 dicembre 1980;
prova pratica: 29 maggio 1981.

S) *Per il posto messo a concorso per l'ufficio tecnico di cui alla lettera* s) *dell'art.* 1 *del bando*:

prima prova scritta: 18 dicembre 1980;
seconda prova scritta: 19 dicembre 1980;
terza prova scritta: 20 dicembre 1980;
prova pratica: 4 giugno 1981.

(381)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, il Ministero della sanità rende noto che il giorno 26 gennaio 1980, alle ore 12, si svolgeranno presso il medesimo Ministero, le operazioni di sorteggio dei nominativi che debbono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità ospedaliera e dei concorsi per l'assunzione di personale sanitario presso gli enti ospedalieri.

(689)

REGIONE LOMBARDIA

Reinserimento della condotta medica di Cusano Milanino nel concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Milano.

L'ufficio del medico provinciale di Milano informa che, con provvedimento 22 ottobre 1979, n. 226/SAN/MI/79, viene reinserita nel bando di concorso 12 ottobre 1977, n. 7/SAN/MI/77, la condotta medica unica di Cusano Milanino.

(42)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(185/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radioterapia e medicina nucleare;

due posti di assistente della sezione di nefrologia chirurgica;

tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della clinica ortopedica;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Chieti.

(189/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(196/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(197/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(184/S)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(194/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(195/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(226/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della clinica odontoiatrico-stomatologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della clinica odontoiatrico-stomatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(192/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corridonia (Macerata).

(186/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;
un posto di aiuto di chirurgia generale (ris. legge n. 482/68);
due posti di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
quattro posti di assistente del servizio di cardiologia con u.c.;
due posti di assistente di pediatria addetto alla sezione di neonatologia;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente della divisione di urologia con sezione di emodialisi;
un posto di assistente dermosifilopata;
due posti di assistente di chirurgia addetto alla sezione di chirurgia vascolare;
un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;
un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(188/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(187/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente chirurgo addetto alla divisione di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(223/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(193/S)

ENTE OSPEDALIERO « MONTEVERDE » DI ROMA

Concorso a dodici posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(190/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di centro trasfusionale;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di assistente di oncologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - divisione del personale dell'ente in Potenza.

(191/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(202/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 63.
Erogazione di una somma una tantum ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti regionali viene corrisposta una somma una tantum di L. 250.000 lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno 1979.

L'importo di cui sopra non è pensionabile e, pertanto, è soggetto alle sole ritenute erariali.

La medesima somma è, altresì, corrisposta al personale amministrato direttamente, anche se non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, esclusi i dipendenti a qualunque titolo comandati in servizio presso la Regione.

Art. 2.

All'onere complessivo di L. 207.250.000 previsto per l'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte quanto a L. 22.250.000 con la disponibilità esistente al cap. 050 e quanto a L. 185.000.000 con la disponibilità esistente al cap. 0280 del bilancio per l'anno finanziario 1979.

Alla spesa relativa al personale provvisoriamente assegnato agli enti locali, sarà fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti iscritti ai capitoli 2881 e 2882 dello stesso bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 65 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 novembre 1979 (atto n. 1398) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1979, n. 64.
Incremento dello stanziamento previsto per l'anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46, è autorizzata per l'anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, l'ulteriore spesa di L. 690.000.000, con imputazione al cap. 7400 denominato «Contributo sulla spesa per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale».

E' consentita alle amministrazioni provinciali delegate l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, ove ci sia disponibilità di fondi, in misura superiore al limite percentuale previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1 si fa fronte con i fondi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, assegnati alla regione Umbria con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 5 giugno 1979.

Al bilancio dell'esercizio 1979 sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 960:

Competenza	690.000.000
Cassa	690.000.000

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 7400:

Competenza	690.000.000
Cassa	690.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 5 novembre 1979 (atto n. 1361) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 dicembre 1979.

(11301)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800230)